



DIREZIONE GOVERNANCE DEMANIALE, PIANI D'IMPRESA E SOCIETÀ PARTECIPATE
SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE
UFFICIO ATTIVITÀ D'IMPRESA

TERMINAL RINFUSE GENOVA S.R.L.

SEDE LEGALE: PONTE RUBATTINO - 16126 GENOVA
PARTITA IVA : 07955550962

trg.srl@legalmail.it

TEL. 010.24.88.620

SOCIETÀ AUTORIZZATA ALLO SVOLGIMENTO NEL PORTO DI GENOVA
DELLE SEGUENTI OPERAZIONI PORTUALI AI SENSI DELL'ART. 16
DELLA LEGGE N. 84/1994

“OPERAZIONI INERENTI IL CICLO COMPLETO DEI TRAFFICI DI PRODOTTI
ALLA RINFUSA, PRODOTTI SIDERURGICI ANCHE NON ALLA RINFUSA
OLTRE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE
ALLE MERCI CONVENZIONALI E AI ROTABILI ”



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Ufficio territoriale di Savona Palazzina BIC Ex OMSAV - 17100 Savona - CF/P.IVA 02443880996 - Tel. +39.019.85541
www.portsofgenoa.com - ufficioterritoriale.sv@portsofgenoa.com - ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com





Terminal Rinfuse Genova S.r.l.

TERMINAL RINFUSE GENOVA S.r.l.

CONDIZIONI GENERALI

E

TARIFFE

EDIZIONE 2025





INDICE

	PREMESSE	Pag. 4
1.	CICLO OPERATIVO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	Pag. 5
2.	CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI E OPERATIVITA' DEL TERMINAL	Pag. 5
3.	CARATTERISTICHE DELLE NAVI	Pag. 7
4.	PREAVVISO NAVE E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI	Pag. 8
5.	APPRODO DELLE NAVI E DISPONIBILITA' DELLA BANCHINA	Pag. 9
6.	RICHIESTE DI SERVIZI	Pag. 9
7.	INOPEROSITA'	Pag. 10
8.	MOVIMENTAZIONE INTERNA E SOSTA DELLE MERCI	Pag. 11
9.	MERCI PERICOLOSE	Pag. 13
10.	RICONSEGNA DELLA MERCE	Pag. 13
11.	TARIFFE	Pag. 15
12.	PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	Pag. 16
13.	MESSA IN RISERVA E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	Pag. 16
14.	DISCIPLINA DELLA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI	Pag. 17
15.	ACCESSO AL TERMINAL	Pag. 17
16.	RESPONSABILITA' DEL TERMINAL	Pag. 17
17.	FORO COMPETENTE	Pag. 18



TARIFFE VALIDE PER L'ANNO 2025

ALLEGATO A1: TARIFFE CICLO STIVA

Pag. 19

ALLEGATO A2: TARIFFE ISPS CODE

Pag. 20



PREMESSE

Le presenti “Condizioni Generali di Vendita” hanno validità a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sostituiscono ogni precedente edizione.

La Terminal Rinfuse Genova S.r.l. (di seguito “TRGe”) esegue le operazioni portuali previste dalle presenti “Condizioni Generali di vendita”, alle tariffe in essa indicati, entro i limiti segnati dalla disponibilità di spazi d’ormeggio, ed assumendo gli incarichi di sbarco/imbarco merci nei limiti corrispondenti alle normali esigenze del traffico portuale svolto all’interno del terminal e quando non ostino circostanze particolari o fatti ad essa non imputabili.

Le presenti “Condizioni Generali di Vendita”, comprensive delle tariffe applicate, vengono rese pubbliche mediante il deposito presso L’Autorità Portuale di Genova (ai sensi dell’art.16 della legge 84/94) e successive modificazioni ed integrazioni, per servizi e merceologie.

TRGe svolge la propria attività nell’area assentitale dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in forza di idoneo titolo concessorio demaniale ai sensi della Legge 84/94 e ss.mm. ed ii.;



1. CICLO OPERATIVO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- 1.1. Il ciclo operativo di servizio reso da TRGe si compone delle seguenti attività effettuate anche in fasi successive:
- sbarco/imbarco;
 - pulizia stive a fil di lama, scopatura pagliolo esclusa;
 - trasferimento interno a mezzo camion (travasi)/nastri trasportatori;
 - introduzione a magazzino/deposito/piazzale;
 - ricarico su camion e/o contenitori;
 - pesatura;
 - imbarco/sbarco e operazioni accessorie per merci in colli;
- 1.2. Le attività oggetto di accordo con la committente saranno specificate all'interno delle condizioni particolari. Qualsiasi altra attività che non sia strettamente accessoria all'esecuzione dei servizi sopra menzionati è da ritenersi esclusa e dovrà essere oggetto di separata trattativa tra le parti.
- 1.3. Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di sbarco e imbarco, TRGe metterà a disposizione delle navi indicate dal Committente le proprie banchine, a condizione che soddisfino le caratteristiche di cui al successivo art. 3.

2. CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI E OPERATIVITA' DEL TERMINAL

- 2.1. TRGe si impegna ad eseguire le operazioni portuali richieste dalla Committente entro i limiti segnati dalla disponibilità operativa e compatibilmente con la vigente normativa di sicurezza.
TRGe si impegna ad utilizzare strutture, mezzi/personale propri e/o di fornitori portuali ex art. 16 e 17, Legge n. 84/1994.
- 2.2. TRGe ha la facoltà di rinviare, rallentare o sospendere, a propria totale discrezione, qualsiasi tipo di operazione portuale ovvero servizio portuale in caso di condizioni meteorologiche incompatibili con la conservazione della merce e/o con la sicurezza del personale o degli impianti.
Le attività di movimentazione di merci alla rinfusa dovranno essere sospese in caso di velocità del vento maggiore di 30 km/h misurata su media di dieci minuti.
Per motivi di sicurezza, le operazioni con utilizzo di gru di banchina dovranno essere altresì sospese in caso di velocità del vento superiore o uguale a 72 Km/h misurati su base istantanea.
TRGe, constatato il verificarsi di tali condizioni, interromperà qualsiasi procedura operativa; ai fini del calcolo della rata di sbarco/imbarco, tale interruzione verrà considerata causa di forza maggiore e quindi detratta dal computo totale del tempo impiegato per le operazioni.
- 2.3. La responsabilità di TRGe è comunque esclusa qualora la prestazione dei servizi oggetto delle presenti "Condizioni generali di vendita" sia impedita o ritardata da una causa di forza maggiore.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi cause di forza maggiore i seguenti eventi: eventi naturali, scioperi ed agitazioni sindacali (anche da parte di personale di terzi, ove si ripercuotano sull'attività di TRGe), ritardi nelle operazioni doganali, interventi delle Autorità di



vigilanza, controllo, etc., congelamento o incendio degli impianti, eccessiva richiesta di servizi, mancata disponibilità di manodopera portuale autorizzata, guasti agli impianti, sommosse popolari, atti di sabotaggio, epidemie, pandemie, infortuni e/o circostanze che impediscano il pieno rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

2.4 Orari di lavoro:

Orari lavorativi:	Sbarco/imbarco Bianche	Sbarco/Imbarco Nere	Riconsegna Rinfuse
LUNEDI'-VENERDI'	06:05-13:00 13:00-20:05	06:05-13:00 13:00-20:05 20:05-04:00	07:00-12:30 13:00-19:00
SABATO		sab 04:00	
FESTIVITA' ESCLUSE	1° gennaio 6 gennaio Pasqua e lunedì successivo 25 aprile 1° maggio 2 giugno 24 giugno (festa patronale) 15 agosto 1° novembre 8 dicembre 25 dicembre 26 dicembre		

Le operazioni di sbarco/imbarco, nonché il computo del tempo per il calcolo della rata di sbarco/imbarco, previa ricezione dei documenti indicati ai p.ti 4.2 – 4.3 – 4.5, qualora sussistano le condizioni per una piena operatività in relazione alla nave, al piano di carico, alle risorse del Terminal ed alle condizioni meteorologiche, con nave ormeggiata a boccaporti aperti e pronta per le operazioni, decorreranno dal turno successivo a quello di ricezione della prontezza operativa. La rata di sbarco/imbarco sarà da intendersi soggetta ad eventuale weather permitting PWWDMON 0600SAT0400 per le rinfuse nere o PWWDMON0600FRI2000 per le rinfuse bianche, SSHEX pro-rata. Le operazioni di pulizia delle stive potranno essere svolte solo previo benestare da parte del chimico del Porto, che rilascerà idonea certificazione. Gli oneri conseguenti saranno a cura e spese del Committente.

Presso P.te Rubattino, nel caso di sbarco/imbarco da più stive della stessa nave, ove le dimensioni o le distanze tra le stesse non corrispondessero con quelle dei depositi, TRGe non potrà garantire la piena operatività e quindi la rata pattuita. Eventuali spostamenti della nave che si rendessero necessari per la conclusione dello sbarco/imbarco, saranno a cura e onere della controparte.

2.5 Per il turno di sbarco/imbarco, varrà l'ordine di arrivo rilevato dall'Autorità Marittima di competenza, secondo quanto previsto dal Regolamento Accosti in vigore nel porto di Genova, che costituisce parte integrante delle presenti condizioni Generali. TRGe non assume alcun impegno nei



confronti della Committente, circa il tempo eventuale di sosta in rada delle navi in attesa di essere ormeggiate alla proprie banchine.

3. CARATTERISTICHE DELLE NAVI

3.1 La Committente s’impegna nei confronti di TRGe ad utilizzare navi portarinfuse gearless, box, autostivanti, senza corridoi e a stive lisce, in modo da rendere agevoli le operazioni di sbarco/imbarco ed il servizio di pulizia delle stive “a norma di porto”. Qualora si presentino navi con caratteristiche di stiva tali da generare difficoltà e/o allungamento dei tempi di sbarco/imbarco e/o di pulizia, quali ad esempio non esaustivo: presenza di parti della stiva sottomastra, serrette, costolature o strutture di bordo che interferiscono con l’operatività delle gru di banchina, TRGe si riserverà il diritto di operare o meno dette pulizie e ne caso addebiterà gli eventuali extra-costi derivanti.

3.2 Le caratteristiche delle navi utilizzate non dovranno inoltre superare i seguenti valori massimi:

	Pescaggio	Air draft (al boccaporto)	Larghezza nave
Ponte Rubattino Ponente:	8,30 m	14 m	25 m
Ponte San Giorgio Levante:	11,58 m	20 m*	35 m
Ponte Idroscalo Testata:	11,00 m		

* in caso di utilizzo gru a portale.

3.3 In ogni caso, le navi dovranno essere conformi alle normative di sicurezza applicabili, inclusa la Direttiva Comunitaria 2001/96/CE del 4 dicembre 2001, nonché al “Codice Blu” della I.M.O. sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse.

3.4 Le operazioni di sbarco o imbarco nave potranno essere eseguite solo dopo l’avvenuta sottoscrizione da parte del Comandante Nave della “Master Declaration” e del “Terminal information book”, forniti da TRGe tramite l’Agente Nave. Le attività necessarie per la prontezza operativa della nave ai fini dell’inizio e del prosieguo delle operazioni di sbarco/imbarco in conformità alle normative vigenti (incluso gas free e relative eventuali attività consequenziali) sono da svolgersi a cura e spese della Committente. Si evidenzia che condizioni di noleggior nave difformi da quanto previsto dalla rata di sbarco/imbarco indicate nelle condizioni particolari di contratto restano a carico della Committente ad esempio anche per eventuali costi di controstallie.

3.5 La Committente s’impegna nei confronti di TRGe affinché vengano date istruzioni al Comando Nave di garantire la massima collaborazione nel corso delle operazioni portuali.

3.6 In caso si rendessero necessari spostamenti delle navi all’ormeggio in relazione all’ubicazione del carico o per qualsiasi altra causa, i costi per l’effettuazione degli spostamenti saranno a carico del committente.



4. PREAVVISO NAVE E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

- 4.1 La Committente comunicherà per iscritto a mezzo fax/e-mail a TRGe, con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario, la data di arrivo, le caratteristiche tecniche, nonché il tipo ed il quantitativo di merce da sbarcare/imbarcare di ogni singola nave, dandone conferma scritta definitiva almeno 72 ore prima dell'arrivo.

TRGe, a seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche, comunicherà l'accettazione tecnica di fattibilità, la quale non sarà vincolante ai fini dell'effettivo sbarco/imbarco; in seguito alla comunicazione della data di arrivo nave fornita al momento della prima nomina, TRGe formalizzerà: l'accettazione o la rinuncia allo sbarco/imbarco e proporrà eventuali soluzioni alternative, come ad esempio lo sbarco/imbarco di parte del carico e le quantità di prodotto che potranno essere stoccate a deposito.

In caso di nomina nave il cui ETA fosse inferiore ai 15 giorni di calendario, l'accettazione tecnica e quella di sbarco verranno comunque fornite entro 2 giorni lavorativi dal momento della nomina.

Nel caso in cui, a seguito di nomina nave, la Committente disdettasse l'arrivo o comunicasse la diminuzione dello sbarco/imbarco nella misura maggiore del 15% del quantitativo totale, TRGe si riserva il diritto di addebitare una penale per mancato/diminuito sbarco corrispondente all'80% della tariffa €/ton di sbarco e riconsegna per ogni tonnellata non sbarcata; tale penale sarà addebitata a parziale indennizzo della mancata performance e delle problematiche connesse alla gestione degli spazi a deposito.

- 4.2 All'atto della conferma definitiva dell'arrivo nave, la Committente presenterà all'Ufficio Operativo di TRGe, a mezzo fax/e-mail la documentazione seguente:

- la cartolina nave;
- la distinta delle merci da sbarcare e l'indicazione dei relativi destinatari, se diversi dalla Committente;
- il piano di carico firmato dal Comandante della nave;
- la sequenza di sbarco/imbarco firmata dal Comandante della nave;
- la scheda tecnica e di sicurezza europea in 16 p.ti, per il prodotto da manipolare;
- la polizza di carico;
- il piano di stivaggio – per impiantistica e materiale siderurgico all'imbarco;
- safety check list;
- nulla osta allo sbarco/imbarco rilasciato dalla Capitaneria;
- crew list;
- un campione del prodotto;
- immissione in libera pratica (IMA);

- 4.3 Prima dell'inizio delle operazioni di sbarco/imbarco, la Committente dovrà consegnare all'Ufficio Operativo di TRGe copia del manifesto doganale e copia del documento attestante l'immissione in libera pratica (evidenza della nazionalizzazione del prodotto).



- 4.4 La quantità da sbarcare dovrà essere di un'unica qualità per ciascuna stiva. Nel caso di più qualità per stiva, dovranno essere concordate preventivamente tutte le condizioni operative ed eventuali extra-costi saranno a carico della Committente.
- 4.5 Ai fini dell'effettuazione delle operazioni d'imbarco per merce in colli, la Committente dovrà presentare, almeno 48 ore prima la "lettera d'ordine" (packing list).
- 4.6 La riconsegna della merce, ritirata a mezzo vettori stradali, avverrà a seguito della consegna da parte della Committente della "richiesta di riconsegna merci", che dovrà essere presentata entro le ore 10.00 per il 2° turno ed entro le ore 16.00 del giorno precedente per il 1° turno. Il buono dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- data del ritiro;
 - tipo di merce;
 - partita;
 - quantitativo;
 - tipo di mezzo incaricato del ritiro (camion o vagone);
 - buono di carico (in duplice copia), sottoscritto dal Ricevitore, per ogni singolo veicolo, da presentarsi all'atto della riconsegna merci. In caso di merce sotto vincolo doganale il buono di carico dovrà indicare gli estremi del documento di nazionalizzazione.

5. APPRODO DELLE NAVI E DISPONIBILITA' DELLA BANCHINA

- 5.1. L'assegnazione della banchina di accosto è a totale ed esclusiva discrezione di TRGe.
- 5.2. TRGe non assume impegni circa il tempo di sosta della nave in rada in attesa di venire ormeggiata in banchina, né assume alcuna responsabilità per l'ordine di ormeggio, che è condizionato dall'ora di arrivo della nave (secondo disposizioni dell'Autorità Marittima). In conformità agli obblighi di TRGe relativi alla programmazione giornaliera degli ormeggi da comunicare all'Ufficio Accosti della Capitaneria del Porto di Genova entro le ore 11:00 del giorno precedente l'arrivo, nel caso si verificasse una concomitanza di navi ETA (Estimated Time of Arrival) coincidenti o simili, la priorità di ormeggio sarà insindacabilmente stabilita da TRGe, sulla base delle informazioni ricevute entro tale scadenza.
- Nulla osta a eventuali scambi dell'ordine di ingresso tra navi, previa autorizzazione del Terminal oltre che se eventualmente necessaria da parte dell'Autorità Marittima.

6. RICHIESTE DI SERVIZI

- 6.1 Le richieste di prestazione giornaliera di servizi, comunque regolata dal contratto stipulato tra il Terminal e il cliente/committente, di sbarco/imbarco/riconsegna devono essere trasmesse a mezzo fax/e-mail entro i seguenti termini:
- per le operazioni di terzo e primo turno dal martedì al venerdì: entro le ore 16.00 del giorno precedente non festivo;



- per le operazioni di secondo turno dal lunedì al venerdì: entro le ore 10.00 del primo turno dei giorni stessi;
- per le operazioni nel primo turno del lunedì entro le ore 16.00 del venerdì;

6.2 In caso di rinuncia del servizio da parte della Committente, TRGe addebiterà i costi derivanti dalla cancellazione del servizio stesso.

7. INOPEROSITA'

7.1 In tutti i casi di ritardo, interruzione, mancato inizio delle operazioni di sbarco/imbarco causa eventi non imputabili al Terminal, come ad esempio non esaustivo: condizioni meteo avverse, si applicherà una maggiorazione per inoperosità squadra, che sarà oggetto di quantificazione di volta in volta. Detto periodo non concorrerà alla determinazione del calcolo dei tempi di sbarco/imbarco.

7.2 Gli oneri economici derivanti da un eventuale inoperosità delle squadre chiamate nonostante previsioni meteo avverse, nel caso si verificassero tali condizioni, saranno a carico della committente.

Le richieste di prestazioni di servizio debbono essere proporzionate ai quantitativi di merce da movimentare. In caso di richieste in eccesso, la TRGe si riserva di applicare addebiti commisurati al valore dell'inoperosità prevista nei singoli capitoli.

Nelle operazioni di sbarco, con modalità per diretto, i clienti devono assicurare un costante flusso di veicoli sottobordo, per il ritiro della merce. Qualora si verificassero interruzioni o rallentamenti nelle operazioni sopra descritte, per insufficiente numero di veicoli o per altra causa non imputabile alla TRGe, ogni onere conseguente per inoperosità verrà addebitato.

Nelle operazioni da/per deposito, ciascun Committente è tenuto a rispettare i quantitativi ordinati. Qualora la differenza tra quantitativo ordinato e quantitativo effettivamente manipolato sia inferiore al 5%, l'addebito relativo alle operazioni verrà calcolato sulla base delle risorse inopere avviate per il servizio da TRGe.

7.3 Qualora TRGe dovesse dichiarare, a suo insindacabile giudizio, l'impossibilità di eseguire le prestazioni lavorative causa condizioni climatiche avverse o per altri eventi di forza maggiore, le operazioni al terminal verranno sospese per il periodo ritenuto necessario senza che la Committente abbia diritto ad alcun indennizzo.

7.4 Per eventuali difficoltà di sbarco/imbarco, derivanti da particolari condizioni della nave e/o del carico (es. navi non autostivanti, dotate di scale australiane in stiva, bigli e cranes di bordo che interferiscano con la piena operatività delle gru di banchina, stive allagate, prodotto congelato, materiale con una pezzatura consistente tale da non passare attraverso le tramogge degli scaricatori, mancato livellamento della merce in stiva e tutte le altre situazioni di anomalia), previa constatazione in contraddittorio, la committente rimborserà a TRGe i maggiori oneri sostenuti per superare dette difficoltà, per la pulizia degli impianti ed il danno per sospensione e/o ritardi nell'utilizzo degli stessi.

Dal verificarsi dell'anomalia, fino a ripresa delle normali operazioni di sbarco, il conteggio delle stallie sarà sospeso.



- 7.5 Se una o più cause, venisse ad impedire l'inizio o la prosecuzione delle operazioni di sbarco o di pulizia delle stive a mezzo di pala meccanica di nave già ormeggiata in banchina e la durata dell'impedimento si prevedesse, al momento del suo verificarsi, superiore alle 8 ore, e tale causa non fosse di impedimento per l'esecuzione di altre operazioni di sbarco o imbarco, TRGe potrà richiedere all'Autorità Marittima del porto di Genova, lo spostamento della nave dalla banchina. Rimossa la causa impeditiva, TRGe avrà il diritto di completare le operazioni di sbarco/imbarco in corso prima che venga ripreso lo sbarco, l'imbarco o la pulizia delle stive già rinviati o sospesi. Le spese necessarie per il disormeggio ed il riormeggio della nave impedita (piloti, rimorchiatori ed ormeggiatori) saranno a carico della Parte causante l'impedimento

8. MOVIMENTAZIONE INTERNA E SOSTA DELLE MERCI

- 8.1 La Committente si assume ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dalla merce di sua proprietà alle strutture/mezzi di TRGe durante la movimentazione interna e/o il periodo di sosta, ad esempio non esaustivo per danni causati da: materiale in autocombustione, pezzatura della merce differente da quanto comunicato o movimentato in precedenza, presenza di corpi estranei, parassiti, etc. Tale responsabilità si estende anche ai danni subiti dalle merci di terzi e/o dagli impianti di TRGe e/o dal personale di TRGe o di terzi.
- 8.2 Salvo specifiche richieste della Committente, le merci verranno depositate all'aperto. TRGe non si assume pertanto responsabilità alcuna per merci che debbano essere depositate a magazzino o al coperto se tale forma di deposito non sia espressamente concordata. Le merci destinate a magazzino, ma ivi non ricevibili potranno essere scaricate a piazzale solo previa ricezione di lettera di garanzia che esoneri TRGe da ogni responsabilità per tale specie di deposito. In mancanza di tale documento, TRGe potrà rifiutare l'accettazione delle merci a deposito.
- 8.3 La sosta delle merci è considerata in franchigia per il periodo indicato all'interno delle condizioni particolari. Il calcolo della sosta di tutte le merci, decorre dalla data di fine sbarco ovvero, nel caso di merce all'imbarco, dal momento dell'introduzione della prima tonnellata di materiale nel terminal.
- 8.4 Decorso il termine di franchigia, saranno applicati, sui prodotti in giacenza, i costi di sosta in allegato ovvero quelli eventualmente concordati da condizioni particolari pattuite tra le parti.
- 8.5 In caso di mancato completamento del ritiro della merce entro il periodo massimo di 180 giorni dalla messa a deposito, TRGe, previo comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata A.R., avrà facoltà, decorsi senza esito 15 giorni dal ricevimento della stessa, di trasferire la merce giacente in altro luogo ritenuto idoneo, ovvero di venderla alle migliori condizioni possibili per conto della Committente, che conferisce fin d'ora mandato in tal senso a TRGe, ovvero ancora di farla distruggere, addebitando i relativi costi alla Committente stessa, fermo in ogni caso il diritto di TRGe di percepire il corrispettivo della sosta fino all'effettivo asporto.



- 8.6 Nel caso di merci in stato di deperimento oppure di merce che può costituire pericolo per le altre merci in sosta, anche anteriormente al termine di cui al precedente punto, TRGe potrà richiederne l'immediato ritiro.

Trascorso inutilmente il termine di tre giorni dalla comunicazione con qualsiasi mezzo idoneo (ivi compresi fax e posta elettronica) della richiesta di ritiro, TRGe attuerà tutte le iniziative che risultino necessarie al fine di tutelare la conservazione delle merci di terzi giacenti in prossimità di quelle della Committente.

- 8.7 Qualora le merci giacenti presso TRGe vengano vendute, in tutto o in parte, a terzi, la Committente rimarrà comunque obbligata per il pagamento del corrispettivo dei servizi prestati in relazione all'intero quantitativo di merce in sosta, salvo diverso accordo tra le parti.

- 8.8 Eventuali cessioni di partite (CIF e/o delivery order) ad altri soggetti o di crediti da esso derivanti, avranno effetto esclusivamente previa accettazione scritta ad insindacabile giudizio di TRGe.

La cessione dovrà essere comunicata con congruo anticipo indicando il nuovo depositante, il nome nave, la partita di riferimento TRGe, la data di inizio della cessione, il quantitativo ceduto, la lettera di accettazione delle condizioni da parte del nuovo depositante. Per il computo delle tariffe di sosta si farà riferimento alla data di fine sbarco della nave. Non sarà possibile scindere le operazioni di fatturazione (es. soste ad un Committente e riconsegna ad un altro). TRGe non terrà conto in nessuna maniera di cessioni franco camion (FOT).

Per tali cessioni e/o cambi di deposito di parte o di intere partite di merce già in giacenza presso TRGe verrà applicato un corrispettivo pari a 130,00 Euro.

- 8.9 Le parti si danno atto e convengono che, in caso di accettazione da parte di TRGe della cessione di merce a clienti terzi, la decorrenza dei termini di franchigia corrisponderà alla data di fine sbarco/primo giorno di introduzione per l'imbarco. La committente, nel caso in cui il nuovo proprietario non provvedesse al pagamento dei costi di sosta/riconsegna maturati dalla merce in giacenza al terminal, si impegna a pagarli direttamente, restando quindi impegnata in solido nei confronti di TRGe.

- 8.10 TRGe non risponde della dispersione della merce in sosta per effetto dell'acqua piovana, del vento e di altri fattori atmosferici, né dei danni dalla stessa eventualmente subiti in conseguenza di inquinamento o contaminazione da parte di altra merce, salvo che la Committente dichiari espressamente, prima dello scarico a piazzale o a magazzino delle merci, che queste, per loro natura, non possono venire a contatto con materiali diversi, accettando in tal caso di corrispondere l'eventuale maggiorazione tariffaria che verrà concordata, fermo restando il diritto da parte di TRGe di rifiutare quel particolare carico.

- 8.11 Rimane comunque inteso che l'accettazione da parte della Committente o di un suo rappresentante legittimo dell'area di giacenza, nonché delle modalità di movimentazione della merce proposto da TRGe esonera quest'ultima da ogni responsabilità.



9. MERCI PERICOLOSE

- 9.1 Le merci pericolose potranno essere accettate dal terminal solo previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti e dopo l'avvenuta presentazione da parte della Committente di tutta la documentazione richiesta da TRGe come previsto dalle leggi vigenti.
- 9.2 E' facoltà di TRGe, a suo giudizio insindacabile, rifiutare la merce anche se in regola con la normativa se non corrispondente alla documentazione presentata.
- 9.3 Nel caso in cui all'interno della merce si riscontrassero residui bellici, elementi radioattivi, sostanze pericolose allo stato solido, liquido od aeriforme, sostanze pericolose non previste (es. amianto), o recipienti potenzialmente contenenti sostanze pericolose (ad esempio recipienti anche a pressione ancora integri), TRGe provvederà:

- a) se i reperti suddetti sono ancora a bordo, a sospendere la scarica e, sentite le Autorità competenti, far liberare l'accosto;
- b) se i reperti sono già stati sbarcati, del tutto o in parte, a sospendere la scarica del carico rimasto a bordo e, dopo aver informato le Autorità, far liberare l'accosto.

In ogni caso saranno a carico della Committente tutte le spese conseguenti, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di smaltimento, inoperosità, recinzione, guardianaggio e sosta.

10. RICONSEGNA DELLA MERCE

- 10.1 La Committente deve fornire tempestivamente i mezzi (automezzi e/o vagoni) necessari per le operazioni di sbarco/ricarico delle merci e, ad operazione conclusa, farli prontamente defluire dalla zona operativa.
- 10.2 Nelle operazioni di sbarco diretto, la Committente dovrà assicurare un costante flusso di veicoli sottobordo per il ritiro della merce, tale da permettere a TRGe il mantenimento della rata di imbarco/sbarco. In caso contrario TRGe non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi.
- 10.3 In caso di mancanza di automezzi o di ritardo nel loro ritiro dall'area operativa, che provochino inoperosità della manodopera avviata, il costo derivante verrà interamente rimborsato dalla Committente.
- 10.4 Gli automezzi per il ritiro della merce dovranno rispettare l'orario stabilito da TRGe e dovranno essere muniti di "buono di carico" emesso dalla Committente o da un suo rappresentante.
- 10.5 TRGe risponderà esclusivamente delle soste per attese di automezzi determinate da sua colpa grave. L'onere della prova sarà a carico della Committente previa esibizione della relativa documentazione.



- 10.6 Fermo quanto stabilito ai precedenti punti, la caricazione della merce avverrà entro i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge e/o di regolamento, ivi compreso, in caso di impiego di autoveicoli, dalle disposizioni di cui al D.Lsg. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché da quelle di cui al D.Lsg. 21 novembre 2005, n. 286, con particolare riguardo alle norme in materia di massa limite e di sistemazione del carico.
- 10.7 Le pese stradali utilizzate all'interno della TRGe sono realizzate con una divisione minima di 20 Kg pertanto il peso espresso può essere soltanto un multiplo della stessa.
TRGe riconoscerà il peso della merce riconsegnata, sia via camion che via carro, solamente se pesata per mezzo di tali pese (tara e lordo).
Ai fini della fatturazione, per le merci introdotte a deposito sulla base del peso dichiarato dal Committente, TRGe procede all'addebito dei corrispettivi computati su detto peso. Qualora, a ritiro avvenuto, il peso riscontrato eccedesse il dichiarato, la TRGe procederà alla fatturazione d'ufficio di quanto non addebitato al momento dell'introduzione. Ai fini della responsabilità per eventuali ammanchi, la TRGe non sarà vincolata dal peso dichiarato dal Committente, salvo verifica dello stesso in contraddittorio all'atto dell'introduzione a deposito, richiesta dal Committente e da effettuarsi a sue spese.
- 10.8 La Committente s'impegna affinché il vettore incaricato del trasporto metta a disposizione di TRGe, se richiesti, i seguenti documenti, in assenza dei quali TRGe si riserva di non procedere alla caricazione:
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto;
 - dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori;
 - lettera di incarico/prenotazione del trasporto;
 - lettera di vettura/documento di trasporto.
- 10.9 E' fatto preciso obbligo ai conducenti degli automezzi di, rispettare le normative vigenti per le strade pubbliche anche all'interno delle aree del terminal ed in particolare, di coprire il cassone pieno anche nel tratto da area di caricazione alla pesa e di transitare attraverso i sistemi di lavaggio ruote posti all'uscita di ogni banchina.
- 10.10 Salvo i casi di colpa grave, di cui sarà onere della Committente fornire la prova, TRGe è espressamente esonerata da responsabilità per gli errori commessi dai propri dipendenti durante la caricazione e, in ogni caso, per qualsiasi danno subito dalle merci in conseguenza di errate istruzioni contenute nel buono di carico o comunque impartite dalla Committente (es. errata indicazione circa la merce da caricare).
- 10.11 Per quel che riguarda il trasporto di materiale alla rinfusa, la Committente s'impegna a utilizzare esclusivamente automezzi ribaltabili con cassoni stagni, equipaggiati di idonee guarnizioni che impediscano la dispersione della merce caricata. In caso contrario, la committente rimborserà a TRGe gli oneri sostenuti per il recupero e lo smaltimento della merce fuoriuscita dai cassoni degli automezzi messi a disposizione nell'area del terminal.



La committente si impegna inoltre ad utilizzare esclusivamente automezzi dotati di centine scorrevoli per la chiusura del carico.

- 10.12. La Committente deve dare precise istruzioni ai vettori circa l'assoluto divieto di scaricare il materiale eccedente in area diversa da quella ove è stato effettuato il carico.
- 10.13. Al momento dell'accettazione tecnica dello sbarco, La committente dovrà fornire a TRGe il programma dettagliato delle uscite del prodotto/i depositato/i, il programma delle riconsegne dovrà essere compatibile con le potenzialità di ricarica del terminale, da concordarsi per ogni nave con l'Ufficio Commerciale della TRGe.
Mensilmente TRGe verificherà la quantità di prodotto riconsegnato, in caso di mancato rispetto del programma ricarichi, TRGe addebiterà alla committente una penale, da quantificarsi nelle condizioni particolari, per ogni tonnellata non ricaricata, con tolleranza del 5%.
In caso il Committente non fornisca a tempo debito un programma dettagliato delle uscite, TRGe non sarà vincolato da nessun obbligo riguardo alle tempistiche di ricarica.
- 10.14. Per proprie esigenze operative, TRGe si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente le operazioni di riconsegna/ricezione del prodotto fino ad un massimo di n°3 giorni lavorativi consecutivi, segnalando alla Committente la fermata con almeno n° 1 giorno di anticipo.

11. TARIFFE

- 11.1. Le tariffe per i servizi prestati da TRGe comprendono i corrispettivi per i servizi tecnici, amministrativi ed organizzativi in genere, nonché per l'utilizzo delle infrastrutture portuali, necessari al normale e regolare svolgimento delle operazioni.
- 11.2. Le tariffe concordate sono suscettibili di maggiorazione per i costi straordinari sostenuti da TRGe per aumenti non previsti, nonché per l'adeguamento strutturale ed organizzativo del terminal ai requisiti imposti dalle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della navigazione e degli impianti portuali.
- 11.3. I costi ISPS - International Ship and Port Facility Security, approvato dall'IMO il 12 dicembre 2002, saranno addebitati direttamente all'armamento, in occasione di ogni singolo accosto per l'esecuzione delle operazioni di sbarco o imbarco richieste dalla Committente, la quale s'impegna a far sì che ciascuna nave acconsenta a tale addebito. In caso contrario la Committente resterà obbligata in proprio per il rimborso dei costi in questione.
- 11.4. I corrispettivi concernenti le operazioni di sbarco saranno calcolati, sulla base del peso risultante dal "draft survey" o, in mancanza di tale documento, da quanto dichiarato in polizza.
I corrispettivi concernenti le operazioni accessorie, di norma, saranno calcolati facendo riferimento al peso riscontrato dalle pesa a ponte di TRGe.
Le suddette pesa sono fiscali, sottoposte a verifica metrica periodica e certificata.
Ai fini della responsabilità per eventuali ammanchi, TRGe non sarà vincolata dal peso dichiarato dal Committente, salvo verifica dello stesso in contraddittorio all'atto del deposito; controllo richiesto



dalla Committente stessa che si farà carico dei costi. Considerato che il peso dei prodotti alla rinfusa può variare sensibilmente in ragione della quantità d'acqua (umidità) in esso contenuta, che il peso indicato nelle polizze di carico non può essere considerato probante, che le operazioni portuali e le giacenze comportano perdite di prodotto, gli eventuali cali (in eccesso rispetto ai normali stimati circa nel 3%) che dovessero verificarsi potranno venire imputati a TRGe solo se dipendenti da colpa grave, avendo la Committente l'onere di provare tale colpa nonché il peso effettivamente sbarcato.

- 11.5 Per il calcolo delle competenze dovute a TRGe per le merci all'imbarco, si farà riferimento, al peso rilevato dalle pesi di TRGe all'arrivo al terminal ovvero alla somma dei DDT/formulari in ingresso.
- 11.6 Le tariffe di sbarco sono valide per le merci disposte in stive con carico completo e che consentano una normale operatività. In caso contrario (stive a mezzo carico o "a finire", merci stivate non a regola d'arte, eccessiva coesività, merci frammischiate, presenza di corpi estranei, ecc.), saranno applicate delle maggiorazioni da stabilirsi di volta in volta.
- 11.7 Qualsiasi costo non previsto conseguente ad anomale condizioni del carico sarà comunque addebitato alla Committente.

12. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

- 12.1 I corrispettivi dell'intero ciclo di prestazioni concernenti ciascun lotto di merce verranno fatturati da TRGe alla data di fine sbarco/imbarco;
- 12.2 Le fatture che si riferiscono alle altre prestazioni saranno emesse separatamente con cadenza quindicinale e mensile.
Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato nel termine stabilito dalle condizioni particolari.
La Committente rinuncia alla facoltà di opporre alcuna eccezione al pagamento delle fatture scadute, incluso quella di inadempimento e/o compensazione;
- 12.3 in caso di ritardato pagamento delle fatture emesse da TRGe, saranno dovuti interessi nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lsg. 9 ottobre 2002, n. 231;
- 12.4 TRGe avrà facoltà di rivalersi per i propri crediti rimasti insoluti sulla merce detenuta presso di sé, ancorché diversa da quella cui si riferisce il credito insoddisfatto, eventualmente anche esercitando sulla stessa il diritto di ritenzione e vendita ai sensi dell'art. 2756 del codice civile.

13. MESSA IN RISERVA E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- 13.1 In caso di gestione di rifiuti non pericolosi andranno rispettate interamente le disposizioni stabilite dall'Autorizzazione Unica ex art. 208 D.lgs. 152/2006 di cui all'Atto Dirigenziale prot. n. 1866/2021 del 31/08/2021 ss.mm.ii., nonché le disposizioni stabilite dalla Parte quarta del D.lgs. 152/2006.



- 13.2 Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti non potrà superare i 12 mesi. Trascorsi 10 mesi, senza avere ottenuto assicurazione dalla Committente circa le successive operazioni, TRGe provvederà all'avvio a recupero/smaltimento del rifiuto addebitando i costi sostenuti maggiorati del 10 % alla Committente.

14. DISCIPLINA DELLA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI

Lo sbarco della merce depositata è subordinato alla presentazione a TRGe (o al suo procuratore doganale), di copia dei documenti doganali emessi per ogni partita di merce (manifesto merci arrivate MMA e bolletta doganale IMA).

15. ACCESSO AL TERMINAL

- 15.1 L'accesso alle zone operative del terminal (magazzini, piazzali e banchine) è consentito ai soli mezzi e persone preventivamente autorizzati da TRGe.
- 15.2 TRGe avrà la facoltà di subordinare l'accesso al previo riconoscimento delle persone eventualmente autorizzate, mediante esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità del quale potrà essere richiesta copia fotostatica.
Le persone autorizzate dovranno comunque essere accompagnate da personale TRGe per avere accesso alle zone operative ed ai singoli uffici.
- 15.3 Ogni singola operazione che comporti l'utilizzo di mezzi meccanici da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato da TRGe. In nessun caso TRGe sarà responsabile per i danni subiti da cose o persone in conseguenza o comunque in occasione di accessi non autorizzati all'area del terminal.
- 15.4 E' assolutamente vietato l'utilizzo da parte di terzi di attrezzature, impianti e macchinari di proprietà di TRGe.

16. RESPONSABILITA' DEL TERMINAL

- 16.1. TRGe non risponde dei danni alla merce cagionati da casi fortuiti o da forza maggiore, da disposizioni delle pubbliche Autorità, da difetto d'imballaggio, dalla natura o da vizio proprio della merce (deterioramento interno, calo naturale, sfrido di lavorazione, rottura, spandimento straordinario, dispersione, ecc.) da erronea od insufficiente indicazione della natura della merce o da fatto proprio della Committente, ferma comunque l'esclusione di qualsiasi responsabilità per i danni occorsi od accertati successivamente all'uscita delle merci dal terminal, valendo il ritiro delle stesse senza osservazioni quale presunzione di conformità della merce.
- 16.2. TRGe non risponde dei ritardi che possano presentarsi nelle operazioni doganali, né di quelli prodotti dall'eccessiva richiesta di servizi in relazione alle proprie risorse di mezzi e personale, da mancata disponibilità di fornitura di manodopera portuale autorizzata ai sensi dell'art.17 e di servizi



da parte dell'art.16, della legge 84/1994, da deficienza dei mezzi di trasporto o da qualunque altra causa non da essa dipendente.

- 16.3 TRGe non risponde altresì per i ritardi e i danni conseguenti alla rottura e al ritardato approntamento dei meccanismi da essa utilizzati, ovvero esercizio di diritto di sciopero o di altri diritti sindacali da parte del personale, anche di soggetti terzi.
- 16.4 TRGe non risponde, in ogni caso, dei danni conseguenti alla sospensione o mancata erogazione di servizi di imbarco, sbarco, movimentazione e riconsegna di merci causanti, a suo insindacabile giudizio, eccessive emissioni di polveri in atmosfera o che potrebbero pregiudicare la sicurezza di persone, dell'ambiente e dei meccanismi.
- 16.5 All'atto di ricevimento delle merci la TRGe effettuerà una verifica preventiva della stesse e nel caso di accertata non conformità, notificherà le opportune riserve nel documento di ricevuta della merce o attraverso altro scritto.
- 16.6 TRGe riconsegna le merci avute in deposito "franco vettore" presso il proprio terminal. TRGe non può essere chiamata a rispondere per vizi o avarie delle merci se questi non sono stati fatti constatare per iscritto non oltre la riconsegna agli aventi diritto.
- 16.7 Le riserve espresse da TRGe all'atto dell'accettazione delle merci a deposito sono valide anche per tutti i vizi o le avarie consequenziali a quelli fatti oggetto di riserva. In caso di reclami, la Committente non potrà comunque sospendere il pagamento dei servizi resi da TRGe rinunciando a proporre l'eccezione di inadempimento e/o compensazione.
- 16.8 TRGe si obbliga a riparare i danni eventualmente arrecati dai propri mezzi o da quelli di terzi comunque incaricati da TRGe utilizzati per lo sbarco o per la pulizia delle stive. Tale obbligo viene assunto esclusivamente nei confronti del ricevitore e/o noleggiatore ricevitore e/o noleggiatore ed è limitato al ripristino delle parti della nave effettivamente danneggiate durante le operazioni di sbarco o pulizia delle stive, senza obbligo di risarcimento di alcun danno indiretto e/o consequenziale.
In relazione a quest'obbligo di riparazione, TRGe si riserva il diritto di rifiutare di operare su quelle navi che per particolare tipologia delle stesse o per le loro condizioni risultino inadatte allo sbarco con benna/polpo.
Qualora, per la presenza di corpi estranei nel carico (rottami di ferro, legnami, ecc.), gli impianti di sbarco e trasporto di TRI subissero danni, la Committente rifonderà a TRI l'onere per il ripristino dell'impianto danneggiato previa constatazione in contraddittorio delle avarie nonché del maggior danno per la sospensione e/o i ritardi nell'utilizzo degli impianti.

17. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere a proposito dell'interpretazione, esecuzione e risoluzione delle suddette "Condizioni generali di vendita", sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.



TARiffe VALIDE PER L'ANNO 2025

ALLEGATO A1

TARiffe CICLO STIVA

MERCI	TARiffe
RINFUSE NERE	€/ton. 12,43;
RINFUSE BIANCHE	€/ton. 14,91;
PRODOTTI SIDERURGICI	€/ton. 14,91;
RIFIUTI	€/ton. 31,07;

le tariffe sopra esposte comprendono:

- Sbarco e/o imbarco;
- Messa a deposito;

La tariffa NON include:

- Riconsegna, pesatura e ddt;
- Soste oltre il periodo di franchigia;
- Altri oneri;

Franchigia e diritti di giacenza rinfuse

Franchigia	giorni	5;
Primi 15 gg. di giacenza (gg. 5 - 20)	€/giorno	1,24;
Secondi 15 gg. di giacenza (gg. 20 - 35)	€/giorno	1,86;
Terzi 15 gg. di giacenza (gg. 35 - 50)	€/giorno	2,49;
Quarti 15 gg. di giacenza (gg. 50 - 65)	€/giorno	3,73;
Successivi gg. di giacenza	€/giorno	6,21;



ALLEGATO A2

TARIFFE ISPS CODE

In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza relative alle linee guida dell'International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), TRGe applicherà la seguente tariffa:

- 0,40 € x metro lineare nave x ore di permanenza in banchina;